

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 182 DEL 6 DICEMBRE 2024
“LEGGE DI STABILITA’ REGIONALE 2025”

Dopo l’articolo 13 è inserito il seguente:

Art. 13 bis

(Modifica alla legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”)

1. Dopo l’articolo 9 della l.r. 10/2022, è inserito il seguente:

Art. 9 bis

(Politiche di contrasto alla discriminazione multipla delle donne con disabilità)

1. . La Regione prevede interventi per la promozione di pari opportunità che includano il contrasto alla violenza e più in generale agli atti di discriminazione nei confronti delle donne con disabilità, e promuove l’*empowerment* delle donne con disabilità, favorendo la rimozione di tutti gli ostacoli che si frappongono ad una piena partecipazione femminile alla vita sociale, culturale, economica e politica, adottando un approccio di *gender mainstreaming* nei processi decisionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stipula una convenzione con le Federazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, con l’obiettivo di realizzare azioni che mirano a promuovere i diritti delle bambine, ragazze e donne con disabilità, con particolare attenzione all’accesso all’istruzione, alle risorse economiche, al lavoro, alla partecipazione politica e ai ruoli di *leadership*, come presupposti necessari per superare la discriminazione e la violenza.
3. La Regione, inoltre, si impegna a garantire:
 - a) l’accesso ai luoghi e ai servizi dei centri antiviolenza e delle case rifugio attivi sul territorio alle donne con disabilità;
 - b) l’accesso a tutte le prestazioni sanitarie per le donne con disabilità;
 - c) un sistema informativo di monitoraggio annuale, promuovendo azioni di ricerche tematiche, raccolta dati, informazioni e sensibilizzazione sulle

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 182 DEL 6 DICEMBRE 2024
“LEGGE DI STABILITA’ REGIONALE 2025”

- condizioni di vita delle bambine, delle ragazze e delle donne con disabilità, attraverso una collaborazione strutturata con le Federazioni maggiormente rappresentative;
- d) una formazione adeguata alle operatrici dei centri antiviolenza sulle esigenze e i diritti delle donne con disabilità, in collaborazione con le Federazioni maggiormente rappresentative.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Fondo per il contrasto alla discriminazione multipla delle donne con disabilità”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2025, 2026 e 2027, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

Eleonora MATTIA



RELAZIONE ILLUSTRATIVA: Con questo emendamento si intende introdurre nell’ordinamento regionale, e più specificamente nella legge regionale a favore dei diritti delle persone con disabilità, politiche di contrasto alla discriminazione multipla delle donne con disabilità.